

PATTO DI INTEGRITA' - COMUNE DI VILLAMASSARGIA

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità è lo strumento che il Comune di Villamassargia adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163 del 2006 e del Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
2. Il Patto di Integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di Integrità.
5. Il Patto di Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'ex articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 ora disciplinato dall'articolo 105 DLgs. 50 del 18 aprile 2016.
6. Il contenuto del presente Patto di Integrità dovrà essere integralmente riportato, nelle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture per le quali sia necessario redigere un capitolato speciale d'appalto. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Patto di Integrità le acquisizioni economiche, quelle effettuate facendo ricorso al mercato elettronico e le piccole spese di acquisto come previste dal regolamento del Servizio Economato, approvato con atto consiliare 17 del 3.7.2015, pubblicato on line 778 del 7.7.2015.
7. Per quanto non disciplinato dal presente Patto di Integrità si rinvia al Codice di comportamento del personale e al Codice Integrativo del personale del Comune di Villamassargia pubblicati sul Sito e, in mancanza, al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore del Comune.

Articolo 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante.

1. L'operatore economico:
 - a) Dichiarare di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) Dichiarare di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) Dichiarare di non aver corrisposto né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 - d) Dichiarare con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli articoli 2 e successivi della Legge 287 del 1990; dichiara, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) Si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) Si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
 - g) Si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscono reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Articolo 3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice.

1. L'Amministrazione aggiudicatrice nelle persone dei Responsabili di Settore e dei Responsabili Unici dei procedimenti di scelta del contraente di volta in volta individuati:

- a) Si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento e dal Codice Integrativo del personale del Comune di Villamassargia pubblicati sul Sito e, in mancanza, al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) Si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- f) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- g) Si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- h) Si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara d'appalto a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- i) Si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti e organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti in cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare al contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Articolo 4 Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e della fase in cui la violazione è accertata:
 - a) L'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) La risoluzione di diritto del contratto;
 - c) La perdita o il decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
 - d) L'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima Stazione Appaltante per un determinato periodo di tempo.
2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna Stazione Appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione "ipso jure" del contratto, salvo che la Stazione Appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della

predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2, del D.Lgs. 104/2010.

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d).

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 1, lettera c), del presente articolo.

Articolo 5 Efficacia del Patto di Integrità

Il presente "Patto di Integrità" e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Villamassargia, li _____

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice
